

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 dell'11 luglio 2017)

Pagina 15, considerando 4:

anziché: «La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 806/2014.»

leggasi: «La Commissione è d'accordo con il programma di risoluzione. In particolare, concorda con l'SRB sulle ragioni per le quali la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.»

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016)

Pagina 72, considerando 41, seconda frase:

anziché: «..., gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione ...»

leggasi: «..., gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione ...».

Pagina 90, articolo 20, titolo:

anziché: «**Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale**»

leggasi: «**Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale**».

Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5:

anziché: «Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ...»

leggasi: «Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero ...».

Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7:

anziché: «7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ...»

leggasi: «7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che ...».

Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8:

anziché: «8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ...»

leggasi: «8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che ...».

Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c):

anziché: «c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici ..., o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'ente selezionatore.»

leggasi: «c) ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici ..., o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.»

Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d):

anziché: «d) l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

leggasi: «d) l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo:

anziché: «Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale»

leggasi: «Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale».
